

Comune di Valeggio sul Mincio Provincia di Verona

Piano Comunale di Classificazione Acustica

Elaborato

Relazione tecnico-descrittiva

Il Sindaco di Valeggio Sul
Mincio

Ufficio Tecnico Comunale

Regione del Veneto
Direzione Urbanistica

Provincia di Verona
Dipartimento Territorio e Ambiente



APPROVATO
CON DELIBERA DI C.C.
NR. **** DEL *****

Il gruppo di lavoro:

S T U D I O
V I S C O N T I

Studio Visconti S.a.s.

Via Gardesana, 76
Bussolengo (VR)
T 045-6701665
F 045-6702879

geom. Vito Cofano

Via Zambonina, 8/b
37068 Vigasio (VR)
Cell. 338 6251722
e-mail vito.cofano.vr@gmail.com
pec vito.cofano.vr@pec.it
T.C.A. el. naz. n. 669

arch. Andrea Tortorelli

Via San Francesco, 10
35030 Veggiano (PD)
Cell. 348 3109531
e-mail tortorelli.andrea@gmail.com
pec
andrea.tortorelli@archiworldpec.it
T.C.A. el. naz. n. 1001

dott. for. Carlo Klaudatos

Via Divisione Julia, 21
36078 Valdagno (VI)
Cell. 347 9040141
e-mail carlo@landes-group.it
pec c.klaudatos@conafpec.it
T.C.A. el. naz. n. 789

INDICE

1	PREMESSA	1
2	INDIRIZZI NORMATIVI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEI COMUNI	2
3	PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI VALEGGIO SUL MINCIO	3
3.1	CRITERI DI ZONIZZAZIONE	3
3.2	FASCE DI TRANSIZIONE	5
3.3	FASCE DI PERTINENZA STRADALE	6
3.4	CLASSIFICAZIONE FINALE	10
4	COMPETENZE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE DA RUMORE E CONSEGUENZE ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA	11
4.1	PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO	12
4.2	COMPATIBILITÀ ACUSTICA DELLE SINGOLE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI, INDUSTRIALI E QUANT'ALTRO POSSA PRODURRE INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE	12
	APPENDICE 1 - GLOSSARIO DEI TERMINI	14
	APPENDICE 2 - ATTESTATI T.C.A.	17
	APPENDICE 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI	20
4.2.1	D.P.C.M. 01.03.1991 "LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE NEGLI AMBIENTI ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO"	20
4.2.2	LEGGE 26.10.1995, N. 447 "LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO"	20
4.2.3	D.M.A. 11.12.1996 DECRETO ATTUATIVO LEGGE QUADRO "APPLICAZIONE DEL CRITERIO DIFFERENZIALE PER GLI IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO"	20
4.2.4	D.P.C.M. 14.11.1997 DECRETO ATTUATIVO LEGGE QUADRO "DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITE DELLE SORGENTI SONORE"	21
4.2.5	D.P.C.M. 05.12.1997 DECRETO ATTUATIVO LEGGE QUADRO "DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI"	22
4.2.6	D.M.A. 16.03.1998 DECRETO ATTUATIVO LEGGE QUADRO "TECNICHE DI RILEVAMENTO E DI MISURAZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO"	23
4.2.7	D.P.C.M. 31.03.1998 "ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO RECANTE I CRITERI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA..."	23
4.2.8	D.P.C.M. 16.04.1999, N. 215 "REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI DELLE SORGENTI SONORE NEI LUOGHI AD INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO E NEI PUBBLICI ESERCIZI"	23
4.2.9	D.M.A. 29.11.2000 "CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI GESTORI DEI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO O DELLE RELATIVE INFRASTRUTTURE, DEI PIANI DEGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO E ABBATTIMENTO DEL RUMORE"	24
4.2.10	D.P.R. 30.03.2004, N. 142 "DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DAL TRAFFICO VEICOLARE"	24
4.2.11	D.Lgs 19.08.2005, N. 194 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE E ALLA GESTIONE DEL RUMORE AMBIENTALE"	26
4.2.12	D.G.R. 21.09.1993, N. 4313 "CRITERI ORIENTATIVI PER LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DEL VENETO NELLA SUDDIVISIONE DEI RISPETTIVI TERRITORI..."	27
4.2.13	L.R. VENETO 10.05.1999, N. 21 "NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO"	28

Pagina | I

1 PREMESSA

Il presente studio si riferisce all'aggiornamento del Piano Comunale di Classificazione Acustica (di seguito PCCA) del comune di Valeggio sul Mincio.

Pagina | 1

L'aggiornamento ha di fatto:

- Ridisegnato la planimetria di classificazione acustica;
- Riscritto la relazione tecnica;
- Redatto il Regolamento per la disciplina delle attività rumorose.

Scopo del PCCA è quello di classificare il territorio comunale in zone diverse ed acusticamente omogenee a cui corrispondono i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti consentiti, secondo i criteri fissati dal D.P.C.M. 1/3/1991 e dal D.P.C.M. 14/11/1997.

Il presente documento, ovvero il secondo aggiornamento del PCCA datato gennaio 2009 (aggiornamento n. 1), si prefigge due obiettivi:

- ridisegnare la classificazione acustica del territorio comunale a seguito delle modifiche che concretamente si sono avute negli ultimi 10 anni, ed in linea con i nuovi strumenti urbanistici vigenti (il PAT, approvato nella Conferenza di Servizi del 26.09.2013 e ratificato con D.G.R. del Veneto n. 1846 del 05.10.2013, il primo PI e le sue varianti, e il secondo PI approvato con D.C.C. n. 13 del 20.04.2017, efficace dal 12.05.2017 e la Variante n. 1 al PAT di adeguamento alla L.R. 14/2017 in materia di consumo di suolo e alle definizioni uniformi del REC adottato con DCC n. 24 del 09/04/2019);
- aggiornare lo strumento utile al rispetto dei limiti di rumore previsti dalla normativa per l'ambiente esterno e successivamente per il conseguimento degli obiettivi di qualità.

Il PCCA, analogamente al PRC (Piano Regolatore Comunale), deve rappresentare lo strumento urbanistico di coordinamento e guida nelle scelte programmatiche di sviluppo del territorio. Per tale motivo sarà utile all'amministrazione comunale anche per quanto riguarda i numerosi aspetti autorizzativi, tra i quali:

- l'assegnazione di permessi e concessioni edilizie abitative e produttive;
- l'autorizzazione all'esercizio ed all'installazione di attività rumorose anche temporanee.

In tale ottica il PCCA assume quindi, nella sua veste definitiva, una valenza attuativa assai rilevante e per tale motivo dovrà essere corredato da una serie di strumenti attuativi e di controllo (vedi Regolamento Acustico per la disciplina delle attività rumorose - RA).

2 INDIRIZZI NORMATIVI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEI COMUNI

Pagina | 2

Per la redazione del presente lavoro sono stati considerati tutti i riferimenti normativi di seguito riportati.

D.P.C.M. 01.03.1991	<i>"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"</i>
Legge 26.10.1995, n. 447	<i>"Legge Quadro sull'inquinamento acustico"</i>
D.M.A. 11.12.1996	Decreto attuativo Legge Quadro <i>"Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"</i>
D.P.C.M. 14.11.1997	Decreto attuativo Legge Quadro <i>"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"</i>
D.P.C.M. 05.12.1997	Decreto attuativo Legge Quadro <i>"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"</i>
D.M.A. 16.03.1998	Decreto attuativo Legge Quadro <i>"Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"</i>
D.P.C.M. 31.03.1998	<i>"Atto di indirizzo e coordinamento recante i criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica..."</i>
D.P.C.M. 16.04.1999, n. 215	<i>"Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi ad intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"</i>
D.M.A. 29.11.2000	<i>"Criteri per la predisposizione da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore"</i>
D.P.R. 30.03.2004, n. 142	<i>"Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447"</i>
D.Lgs 19.08.2005, n. 194	<i>"Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale"</i>

A livello regionale le disposizioni di legge a cui si è fatto riferimento sono:

D.G.R. 21.09.1993, n. 4313	<i>"Criteri orientativi per le Amministrazioni Comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori..."</i>
L. R. Veneto 10.05.1999, n. 21	<i>"Norme in materia di inquinamento acustico"</i>

Si rimanda all'appendice 3 per la normativa completa.

3 PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Si premette che allo stato attuale la Regione Veneto non ha ancora emanato i nuovi criteri per la zonizzazione acustica del territorio. Per tale motivo restano valide le indicazioni contenute nella DGR n. 4313/1993. Per la stesura del presente aggiornamento si è fatto, comunque, riferimento anche alle indicazioni contenute nelle *“Linee guida per l’elaborazione di piani comunali di risanamento acustico”* redatte dall’A.N.P.A. (Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente - Roma febbraio 1998), nelle *“Linee guida relative ai criteri per la classificazione acustica dei territori comunali”* redatte dall’APAT (Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici - Roma 2007), e nei *“Criteri e linee guida per la redazione dei Piani comunali di classificazione acustica del territorio, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16”* redatte dalla Regione Friuli-Venezia-Giulia (DGR 463/2009).

Pagina | 3

3.1 CRITERI DI ZONIZZAZIONE

Per la stesura del nuovo PCCA del Comune di Valeggio sul Mincio si è, in primo luogo, ridisegnato il vecchio piano sulla base cartografica aggiornata. Il lavoro di digitalizzazione ha permesso di visualizzare il vecchio piano con la nuova vestizione grafica e predisporre le basi per l’aggiornamento (Figura 3-1).

La normativa nazionale, così come la normativa della Regione Veneto, non si è espressa in merito alla rappresentazione grafica. Si potrebbe far riferimento alla norma UNI 9884 *“Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale”* o alle indicazioni proposte da altre regioni ma si è preferito proporre quanto riportato in Tabella 3-1 in quanto ritenuto più facilmente leggibile.

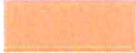
Grafia	Descrizione
	Classe I: aree particolarmente protette
	Classe II: aree prevalentemente residenziali
	Classe III: aree di tipo misto
	Classe IV: aree ad intensa attività umana
	Classe V: aree prevalentemente industriali
	Classe VI: aree esclusivamente industriali
	Fascia di pertinenza stradale (categoria D - 100 metri per lato)
	Fascia di pertinenza stradale (categoria E-F - 30 metri per lato)

TABELLA 3-1 - LEGENDA NUOVO PCCA VALEGGIO SUL MINCIO

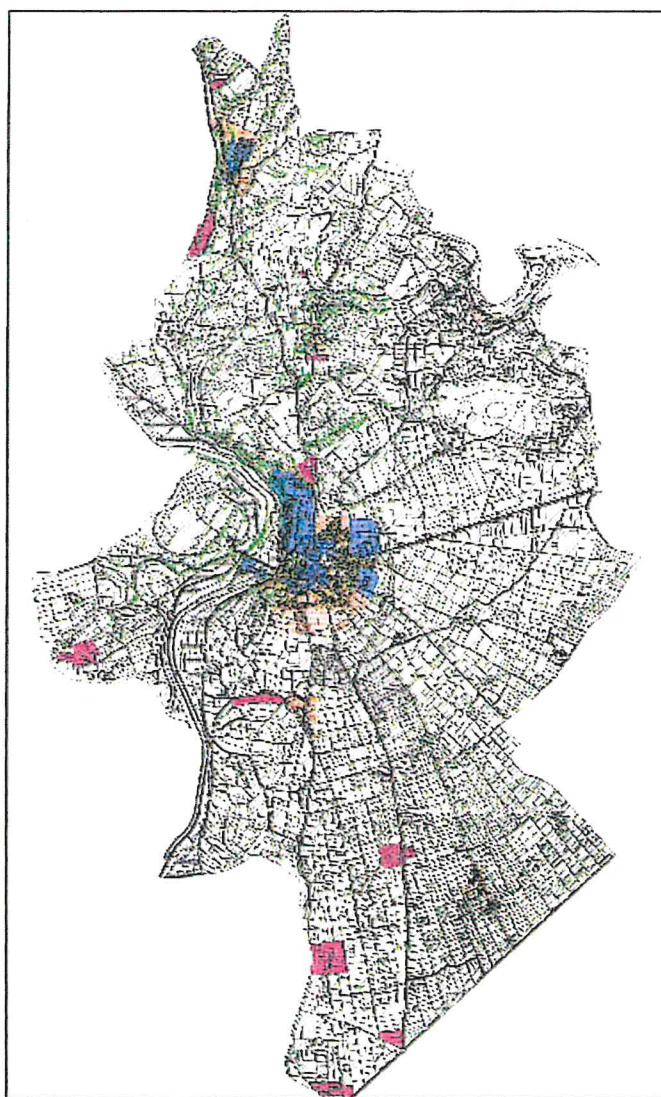


FIGURA 3-1 - VECCHIO PCCA COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO GENNAIO 2009 CON GRAFIA ORIGINALE

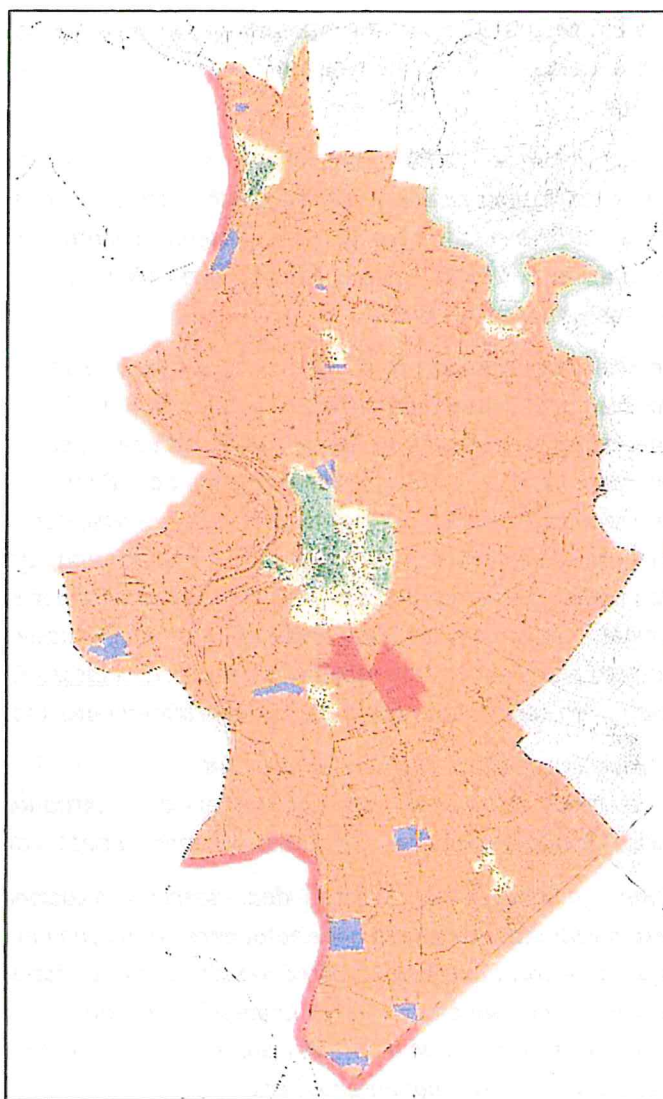


FIGURA 3-2 - VECCHIO PCCA COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO GENNAIO 2009 CON NUOVA GRAFIA

Successivamente sono state valutate le modifiche territoriali avvenute negli ultimi anni nonché le nuove previsioni di Piano previste con il secondo PI del 2017.

3.2 FASCE DI TRANSIZIONE

Si parla di fasce di transizione quando vi è contiguità di aree con classi che differiscono oltre i 5 dBA. La Legge Quadro 447/1995 stabilisce *“il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato (...). Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso del territorio”*, la Legge 447/1995 prevede l'adozione di piani di risanamento acustico.

La quasi totalità delle Regioni ha affrontato con specifiche norme la problematica della contiguità di zone di territorio appartenenti a classi acustiche che differiscono più di 5 dBA, affrontando il tema con differenti livelli di approfondimento e

proponendo specifiche soluzioni alla problematica. La Regione Veneto ha risposto con l'introduzione delle "fasce di transizione" che, con la DGR 4313/1993, norma nel seguente modo:

Considerando lo spirito del D.P.C.M. 1/3/91, teso a salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento acustico in relazione alle specifiche caratteristiche funzionali e d'uso che compongono il territorio, si assume, come principio generale, che sui confini tra aree con limiti massimi di livello sonoro diversi, siano rispettati i limiti relativi alla classe inferiore, salvo nei seguenti casi:

- A. confine tra aree inserite in classe V e VI ed aree inserite in classe III. Va considerata una fascia di transizione massima di 50 ml;*
- B. confine tra aree inserite in classe V e VI ed aree inserite in classe II. Va considerata una fascia di transizione massima di 100 ml;*
- C. confine tra aree inserite in classe V e VI ed aree destinate a parco urbano e territoriale. Va considerata una fascia di transizione massima di 100 ml;*
- D. confine tra aree inserite in classe III e IV ed aree destinate a parco urbano e territoriale. va considerata una fascia di transizione massima di 50 ml;*
- E. confine tra fasce di rispetto viabilistico inserite in classe IV ed aree inserite in classe I. Va considerata una fascia di transizione massima di 50 ml.*

Le fasce di transizione di cui ai precedenti punti A, B, C, D e devono essere graficamente distinte dalle altre zone e consentire il graduale passaggio del disturbo acustico da quella della zona di classe superiore a quella di classe inferiore.

L'Amministrazione comunale, tenuto conto della specifica situazione territoriale di fatto, può prevedere la fascia di transizione totalmente nella zona di classe superiore o in quella di classe inferiore, ovvero a cavallo delle stesse. In tale fascia, fermo restando che la rumorosità non può superare i livelli ammessi nella zona di classe superiore, in nessun caso può essere tollerato un livello di rumorosità notturna superiore a 60 dBA al perimetro delle abitazioni eventualmente ivi esistenti.

3.3 FASCE DI PERTINENZA STRADALE

All'interno delle fasce di pertinenza di tutte le infrastrutture viarie, il rumore prodotto dalle medesime non concorre al superamento dei limiti assoluti di immissione di zona e pertanto per le aree in esse comprese vi sarà un doppio regime di limiti:

- quello derivante dalla zonizzazione acustica comunale, che vale per tutte le sorgenti sonore diverse dall'infrastruttura coinvolta;
- quello derivante dai decreti attuativi della Legge 447/95, che regolano le immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture di trasporto.

Per la loro individuazione si è, innanzitutto, analizzata la rete viaria nel suo complesso e valutato quanto riportato nel vecchio PCCA. Di seguito si riporta integralmente la procedura precedentemente adottata:

Le fasce di pertinenza stradali sono state raffigurate solamente per i percorsi maggiormente significativi, quali la Strada Statale e le Strade Provinciali. Esse sono

state considerate lungo le suddette arterie in prossimità dei nuclei abitati, ma non al loro interno. Il traffico all'interno dell'abitato di Valeggio è inferiore a quello esistente lungo le suddette vie di transito ed in particolare la velocità media di percorrenza. Ciò si traduce ovviamente in una riduzione delle emissioni sonore generate. Per la raffigurazione cartografica delle fasce di pertinenza sono state considerate le vie maggiormente trafficate, quali la Strada Statale n° 249 Gardesana Orientale (o Strada Regionale n°249), la Strada Provinciale n°27 di Mongabìa e la Strada Provinciale n°24 del Serraglio. All'interno dell'abitato di Valeggio sul Mincio non sono state introdotte le fasce di pertinenza né per le principali vie né per le secondarie. Come indicato dal D.P.R. 30 marzo 2004, n.142 le fasce di pertinenza stradali sono state tracciate dal bordo della carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Nello specifico caso della S.S. n°249 (escluso il tratto che può essere considerato come una tangenziale est di Valeggio sul Mincio), della S.P. n° 24 e della S.P. n°27, che rientrano nella definizione C dell'Art.2 del D.P.R. (strada extraurbana secondaria - Cb), la fascia di pertinenza acustica dovrà essere considerare divisa in due parti. La prima più vicina alla struttura, denominata fascia A, ed una seconda più distante, denominata fascia B. La larghezza della fascia A sarà di 100 metri, mentre la fascia B è stata raffigurata di 50 metri di profondità.).

All'interno della fascia A e della fascia B se presenti scuole, ospedali, case di cura e di riposo i limiti che dovranno essere rispettati saranno di 50 dB(A) e 40 dB(A) rispettivamente per il periodo di riferimento diurno e notturno (per le scuole si considera solamente il limite diurno). Per tutti gli altri ricettori presenti i limiti per periodo diurno sono pari a 70 dB(A) in fascia A e 65 dB(A) in fascia B e per il periodo notturno sono di 50 e 55 dB(A) rispettivamente per la fascia A e la fascia B. Per il tratto di S.S. n°249, che può essere considerata come una tangenziale est di Valeggio sul Mincio, che rientra nella definizione B dell'Art.2 del D.P.R. (strada extraurbana principale), la fascia di pertinenza acustica, come per le arterie precedentemente menzionate, si considererà divisa in due parti. La prima più vicina alla struttura, denominata fascia A, ed una seconda più distante, denominata fascia B. La larghezza della fascia A è di 100 metri, mentre la fascia B è di 150 metri di spessore. I limiti sono identici a quelli precedentemente descritti. All'interno della fascia A e della fascia B se presenti scuole, ospedali, case di cura e di riposo i limiti che dovranno essere rispettati saranno di 50 e 40 dB(A) rispettivamente per il periodo di riferimento diurno e notturno (per le scuole si considera solamente il limite diurno). Per tutti gli altri ricettori i limiti per il periodo diurno sono pari a 70 dB(A) in fascia A e 65 dB(A) in fascia B e per il periodo notturno sono di 50 e 55 dB(A) rispettivamente per la fascia A e la fascia B.

In questo aggiornamento, alla luce del D.P.R. 30.03.2004, N. 142, successivo alla stesura del vecchio PCCA, sono state analizzate tutte le infrastrutture viarie comunali, classificate secondo il decreto come:

- A. Autostrada o assimilate
- B. Strada principale
- C. Strada secondaria
- D. Strada carreggiabile
- E. Strada carrozzabile

F. Strada di campagna

In Figura 3-3 si riporta graficamente quanto appena affermato.

Pagina | 8

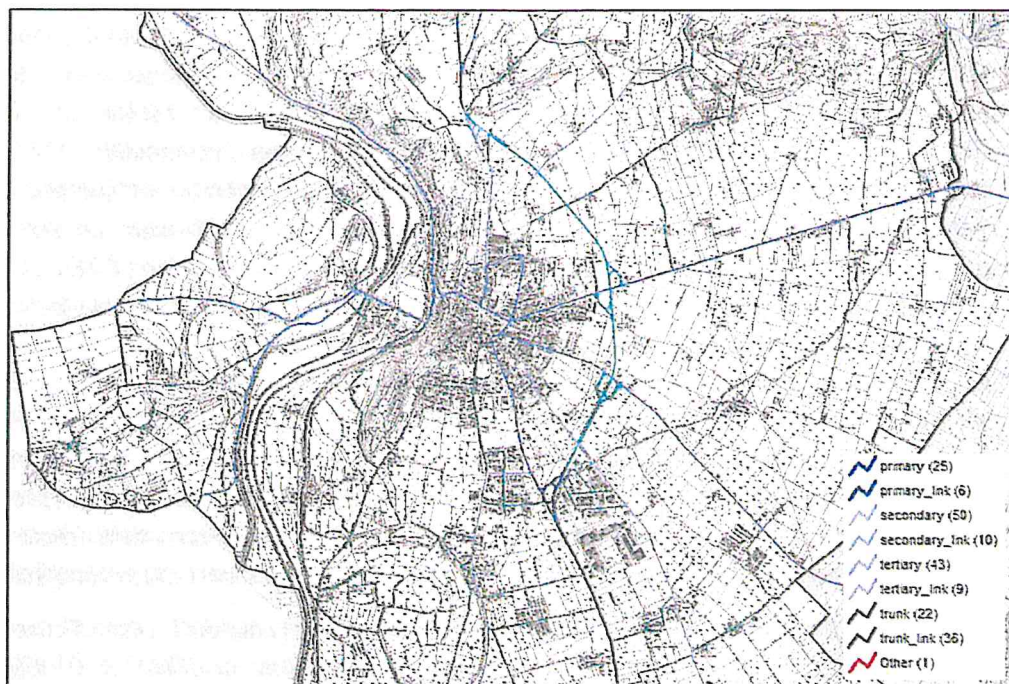


FIGURA 3-3 - ESTRATTO CARTOGRAFIA DELLA VIABILITÀ DEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO (FONTE OPENSTREETMAP)

Di queste sono state individuate nello studio solamente le D, e le E-F. Una volta classificata correttamente anche la viabilità di progetto e sulla base di considerazioni aggiuntive fatte in merito ai flussi di traffico, si è riclassificata tutta la viabilità secondo i “sottotipi acustici” come riepilogato in Tabella 3-2:

Descrizione	Categoria strada
Strada Regionale SR 249	D
Strada Provinciale SP 24	D
Strada Provinciale SP 28	D
Strada Provinciale SP 3	E, F
Strada Provinciale SP 55	E, F
Via Santa Lucia	E, F
Via Castelnuovo	E, F
Via Campagna Rossa	E, F
Via Trento	E, F
Via Cava	E, F
Via Giuseppe Mazzini	E, F
Via Martiri delle Foibe	E, F
Via Galileo Ferraris	E, F

TABELLA 3-2 - VIABILITÀ PCCA COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Tale riclassificazione è stata fatta sulla base delle tipologie di strada come previste dal Codice della Strada:

- A - autostrade;
- B - extraurbana principale;

- C - extraurbana secondaria;
 - C 1 (sottotipo secondo il DM 06.11.2001);
 - C 2 (sottotipo secondo il DM 06.11.2001);
 - C a (sottotipo secondo il CNR 1980 e direttive PUT);
 - C b (sottotipo secondo il CNR 1980 e direttive PUT);
- D - urbana di scorrimento;
 - D a (strade a carreggiate separate e interquartiere);
 - D b (tutte le altre strade urbane di scorrimento);
- E - urbana di quartiere;
- F - locale.

Pagina | 9

Sulla base di quanto fin qui detto si sono valutate le relative fasce di pertinenza secondo le tabelle del D.P.R. 30.03.2004, N. 142, ovvero la Tabella 0-5, per le strade esistenti. In queste tabelle sono riportate sia le fasce di pertinenza sia i limiti di immissione acustica che devono rispettare le singole infrastrutture.

Legenda	Tipo di strada a fini acustici	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dBA]	Notturmo [dBA]	Diurno [dBA]	Notturmo [dBA]
-----	A	100 (fascia A)	50	40	70	60
=====		150 (fascia B)			65	55
-----	C	100 (fascia A)	50	40	70	60
=====		150 (fascia B)	50	40	65	55
- . - . - . - . - .	D(a) (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	D(b) (tutte le altre strade urbane di scorrimento)				65	55
.....	E, F	30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori DPCM 14.11.1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane			

* per le scuole vale solo il limite diurno.

TABELLA 3-3 - STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI

Si è considerata la situazione reale quindi con le infrastrutture SR 249, SP 24 ed SP 28 definite quali STRADE URBANE DI SCORRIMENTO (D - Urbana di scorrimento) in cui applicare una fascia di pertinenza di 100 metri per lato.

Alle infrastrutture di trasporto di classe "E - urbana di quartiere" ed "F - locale", che ricadono all'interno di zone industriali, non vengono assegnate fasce di rispetto, ed assumono i limiti propri della unità territoriale.

Per quanto riguarda tutti gli assi viari precedentemente elencati (Tabella 3-2) e per i quali si è definita una fascia di pertinenza acustica di 30 metri dovranno essere rispettati i limiti della classe acustica 4.

Per tutti gli altri assi viari "locali" (tipologia E ed F) nei 30 metri di pertinenza dovranno essere rispettati i limiti della classe acustica 3 o superiore qualora la viabilità attraversi aree classificate acusticamente in classi superiori:

Pagina | 10

Legenda	Tipo di strada a fini acustici	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dBA]	Notturmo [dBA]	Diurno [dBA]	Notturmo [dBA]
	E	30	50	40	65	55
.....	F	30	50	40	60	50

** per le scuole vale solo il limite diurno;*

*** limiti della classe acustica 3 o superiore qualora la viabilità attraversi aree classificate acusticamente in classi superiori.*

TABELLA 3-4 - STRADE LOCALI (E, F) FASCIA DI PERTINENZA E LIMITI ACUSTICI

3.4 CLASSIFICAZIONE FINALE

A seguito delle considerazioni effettuate e precedentemente descritte si è arrivati alla classificazione finale del territorio comunale così come riportato negli elaborati cartografici allegati alla presente, ovvero:

- PCCA intero territorio comunale in scala 1:20.000 (elaborato 00 01);
- PCCA territorio comunale parte NORD in scala 1:10.000 (elaborato 00 01a);
- PCCA territorio comunale parte CENTRO in scala 1:10.000 (elaborato 00 01b);
- PCCA territorio comunale parte SUD in scala 1:10.000 (elaborato 00 01c).

4 COMPETENZE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE DA RUMORE E CONSEGUENZE ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Pagina | 1

Si riportano di seguito le principali competenze conferite ai Comuni dalla Legge Quadro 447/95:

- Classificazione acustica del territorio comunale art. 6, comma 1, lettera a);
- Coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la classificazione acustica art. 6, comma 1, lettera b);
- Controllo del rispetto della normativa all'atto del rilascio di concessioni, agibilità, abitabilità art.6, comma 1, lettera d);
- Adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico art. 6, comma 1, lettera e). Risulta importante l'integrazione del regolamento edilizio comunale con norme che recepiscano i dettami del D.P.C.M. 05.12.1997, "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- Rilevazione e controllo delle emissioni sonore dei veicoli art. 6, comma 1, lettera f);
- Funzioni amministrative di controllo art. 14, comma 2;
- Adeguamento del regolamento di igiene e sanità o di polizia municipale art.6, comma 2;
- Redazione della relazione biennale sullo stato acustico (per Comuni con più di 50.000 abitanti) art. 7, comma 5;
- Specificazione dei limiti nelle fasce di pertinenza acustica delle strade di tipo E ed F (tab.2 del DPR 142/04);
- Autorizzazione allo svolgimento di attività rumorose temporanee - art.6, comma 1, lettera h) e L.R. 21/99 art. 7;
- Viene fatto obbligo ai Comuni di richiedere una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di insediamenti individuati come ricettori particolarmente sensibili all'inquinamento acustico ovvero scuole, asili nido, ospedali, case di cura, case di riposo, parchi pubblici urbani e extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi a potenziali sorgenti di rumore disturbante art.8;
- Viene fatto obbligo ai Comuni di richiedere una valutazione previsionale del clima acustico per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, nonché alle domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive art. 8 comma 4.

La Zonizzazione acustica quale strumento di governo e controllo, permette all'amministrazione comunale di regolamentare le situazioni potenzialmente

disturbanti, prevedendo sanzioni nel caso di violazioni alle proprie norme sul rumore, nonché autorizzazioni in deroga ai limiti di rumorosità.

4.1 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Pagina | 12

Tra le azioni successive all'adozione della Classificazione acustica del territorio comunale vi è la predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico, ai sensi dell'art. 7 della Legge 447/95, nel caso di superamento dei valori di attenzione nonché nell'ipotesi di contatto di aree i cui limiti si discostano in misura superiore a 5 dB. Il superamento dei valori di attenzione deve essere verificato dal Comune con attività modellistiche e/o di monitoraggio. In questa fase assume grande importanza il contributo al livello di rumore dovuto al traffico stradale ed il Comune, quale Ente gestore delle strade, è tenuto, ai sensi del DM 29/11/ 2000, agli oneri derivanti dal Risanamento per le strade di sua competenza.

4.2 COMPATIBILITÀ ACUSTICA DELLE SINGOLE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI, INDUSTRIALI E QUANT'ALTRO POSSA PRODURRE INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE

Un'altra azione importante successiva all'adozione della Classificazione acustica del territorio comunale è la verifica della compatibilità acustica delle singole attività commerciali, artigianali, industriali e di quant'altro possa produrre inquinamento acustico ambientale.

Ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 3 della Legge Quadro 447, l'amministrazione comunale deve informare la attività che sono tenute a presentare alla Regione un piano di risanamento Acustico entro i 6 mesi successivi all'adozione del Piano qualora la Valutazione di Impatto Acustico dimostri un superamento dei limiti di zona. In questo piano di risanamento dovranno essere indicate le tempistiche entro le quali si prevedono gli adeguamenti necessari (in ogni caso mai superiore ai 30 mesi, così come stabilito dal DPCM 1° marzo 1991). Le attività che non presentano il suddetto Piano devono, in ogni caso, adeguarsi ai limiti di zonizzazione entro i 6 mesi successivi all'adozione della zonizzazione stessa.

Vigasio , 20/05/2019

Valdagno, 20/05/2019

Geom. Vito Cofano

Firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

dott. for. Carlo Klaudatos

Firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Veggiano, 20/05/2019

arch. Andrea Tortorelli

Firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Pagina | 13

APPENDICE 1 - GLOSSARIO DEI TERMINI

Sorgenti sonore fisse

Pagina | 14

Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

Sorgenti sonore mobili

Tutte le sorgenti sonore non comprese nella voce precedente.

Sorgente specifica

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.

Ricettore

Qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti piani regolatori generali e loro varianti generali, vigenti al momento della presentazione dei progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture.

Tempo a lungo termine (TL)

Rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di TL è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità a lungo periodo.

Tempo di riferimento (TR)

Rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le ore 6:00 e le ore 22:00 e quello notturno compreso tra le ore 22:00 e le ore 6:00.

Tempo di osservazione (TO)

È un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.

Tempo di misura (TM)

All'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione, in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

Livello di pressione sonora

Si definisce pressione sonora istantanea $p(t)$ la differenza indotta dalla perturbazione sonora tra la pressione totale istantanea e il valore della pressione statica all'equilibrio. La determinazione del contenuto in frequenza di un certo suono è chiamata analisi in frequenza o analisi di spettro. Per un aspetto di praticità ed in considerazione della risposta di tipo logaritmico dell'orecchio la pressione sonora non viene misurata in N/m^2 (Pascal) ma in dB.

Quindi si ha che:

$$\text{Livello di pressione sonora} = L_p = 10 \log (p^2/p_0^2) = 20 \log (p/p_0)$$

Dove:

p = valore r.m.s. (medio) della pressione sonora in esame;

p_0 = pressione sonora di riferimento ($20 \cdot 10^{-5}$ Pa = 20 mPa).

Livello sonoro continuo equivalente

Nella maggior parte dei casi il rumore presente in un ambiente industriale o in un cantiere edile è di tipo non stazionario, cioè variabile nel tempo. È necessaria, pertanto, l'estrapolazione di un "valore medio" definito come Livello sonoro equivalente (L_{eq}) che è quel livello costante di pressione sonora che contiene la stessa quantità di energia di quello variabile considerato, nello stesso intervallo di tempo. Tale valore è, inoltre, indice dell'effetto sull'apparato uditivo del rumore variabile al quale è soggetto l'operatore.

Il Livello sonoro continuo equivalente è dato dalla seguente equazione:

$$L_{eq,T} = 10 \log \left\{ 1/T \int_0^T [p(t)/p_0]^2 dt \right\}$$

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo termine ($L_{Aeq,TL}$)

Il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo termine ($L_{Aeq,TL}$) può essere riferito:

- al valore medio su tutto il periodo, con riferimento al livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo a tutto il tempo TL,
- al singolo intervallo orario nei TR. In questo caso si individua un TM di 1 ora all'interno del TO nel quale si svolge il fenomeno in esame. ($L_{Aeq,TL}$) rappresenta il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" risultante dalla somma degli M tempi di misura TM.

Livello di rumore ambientale (LA)

È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. È il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:

- nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM;
- nel caso di limiti assoluti è riferito a TR.

Livello di rumore residuo (LR)

È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

Livello differenziale di rumore (LD)

Differenza tra il livello di rumore ambientale (LA) e quello di rumore residuo (LR):

$$L_D = (L_A - L_R)$$

Livello di emissione

È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", dovuto alla sorgente specifica. E' il livello che si confronta con i limiti di emissione.

Valori limite di emissione

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Valori limite di immissione

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valori di attenzione

Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

Valori di qualità

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

APPENDICE 2 - ATTESTATI T.C.A.

Geom. Vito Cofano:

Pagina | 1

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Protezione
dell'Ambiente
Veneto



Riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95

Si attesta che Vito Cofano, nato a Isola della Scala (VI) 11/11/1977, è stato riconosciuto Tecnico Competente in Acustica Ambientale per l'iscrizione nell'elenco ufficiale della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95 con il numero 881.

Il Responsabile del procedimento
(dr. Tommaso C. Marchi)

Il Responsabile dell'Osservatorio Agenti Fisici
(dr. Filippo Frutti)

Vicenza, 26/01/2016

Numero Iscrizione Elenco Nazionale	Regione	Cognome	Nome	Data pubblicazione in elenco
669	Veneto	Cofano	Vito	10/12/2018

Dott. for. Carlo Klaudatos

Pagina | 18

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto



*Riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica
Ambientale, art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95*

Si attesta che Carlo Klaudatos, nato a Valdagno (Vi) il 10/01/1976, è stato riconosciuto Tecnico Competente in Acustica Ambientale per l'iscrizione nell'elenco ufficiale della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95 con il numero 767.

*Il Responsabile del procedimento
(dr. Tommaso Gabrieli)*

*Il Responsabile dell'Osservatorio Agenti Fisici
(dr. Flavio Trotti)*

Verona, 10.08.2012

N° Iscrizione Elenco Nazionale	Regione	Cognome	Nome	Data pubblicazione in elenco
789	Veneto	Klaudatos	Carlo	10/12/2018

Arch. Andrea Tortorelli

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto



Pagina | 1

*Riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica
Ambientale, art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95*

*Si attesta che Andrea Tortorelli, nato a Padova il 25/06/1968 è stato riconosciuto
Tecnico Competente in Acustica Ambientale per l'iscrizione nell'elenco ufficiale della
Regione del Veneto ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95 con il numero
563.*

*Il Responsabile dell'Osservatorio Agenti Fisici
(dr. Flavio Trotti)*

Flavio Trotti

Venezia, 05.12.2007

Numero Iscrizione Elenco Nazionale	Regione	Cognome	Nome	Data pubblicazione in elenco
1001	Veneto	Tortorelli	Andrea	10/12/2018

APPENDICE 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI

4.2.1 D.P.C.M. 01.03.1991 "LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE NEGLI AMBIENTI ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO"

Pagina | 20

Il D.P.C.M. 1 marzo 1991 "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*" ha stabilito l'obbligo per tutti i Comuni di adottare una classificazione acustica in zone, fissando per ogni zona i "limiti massimi dei livelli sonori equivalenti" consentiti. Questo decreto demanda alle Regioni l'adozione di direttive per la predisposizione da parte dei comuni stessi dei Piani di risanamento acustico.

Ogni comune, dunque, deve suddividere il proprio territorio in 6 zone, ognuna delle quali sarà soggetta ad un valore limite di rumorosità. Tali valori limite sono definiti dal DPCM del 14 novembre 1997 (vedi Tabella 0-1 e Tabella 0-2).

4.2.2 LEGGE 26.10.1995, N. 447 "LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO"

La Legge 447, legge quadro sull'inquinamento acustico, definisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico. Rispetto al precedente regime normativo, in cui il DPCM del 1° marzo 1991 dettava disposizioni provvisorie sui limiti di esposizione al rumore, si passa ad un sistema molto più articolato e si definisce "chi deve far cosa". Nella legge vengono analizzate tutte le tematiche riguardante il rumore ed i soggetti competenti in materia (Tecnici abilitati, Stato, Regioni, Province e Comuni) e si rimanda ad un consistente numero di decreti ministeriali attuativi.

4.2.3 D.M.A. 11.12.1996 DECRETO ATTUATIVO LEGGE QUADRO "APPLICAZIONE DEL CRITERIO DIFFERENZIALE PER GLI IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO"

Come definito all'art. 1 dello stesso decreto, le disposizioni in esso dettate si applicano agli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali, come definite nel decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1991, art.6, comma 1, ed allegato B, tabella 2, o la cui attività dispiega i propri effetti in zone diverse da quelle esclusivamente industriali.

Come dettato, invece, dall'art. 3, questo decreto è applicabile qualora:

- Fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di zona fissati a seguito dell'adozione dei provvedimenti comunali di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1991 (criterio differenziale) quando non siano rispettati i valori assoluti di immissione, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

- Fermo restando il disposto dell'art. 6, comma 1, lettera d), e dell'art. 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per gli impianti a ciclo produttivo continuo, realizzati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della relativa concessione.
- Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per la verifica del rispetto del criterio differenziale, la strumentazione e le modalità di misura sono quelle previste dall'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1991.

Pagina | 2

4.2.4 D.P.C.M. 14.11.1997 DECRETO ATTUATIVO LEGGE QUADRO "DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITE DELLE SORGENTI SONORE"

Questo DPCM stabilisce, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge Quadro 447/1995, i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h); comma 2; comma 3, lettere a) e b), della stessa Legge.

Classi di destinazione d'uso del territorio e loro destinazione

Classe I	Aree particolarmente protette: aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione, vale a dire aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
Classe II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
Classe III	Aree di tipo misto: aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, artigianali ed uffici, con limitata presenza di attività artigianali ed assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
Classe IV	Aree di intensa attività umana: aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali, artigianali ed uffici, aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, aree portuali, aree con limitata presenza di piccole industrie.
Classe V	Aree prevalentemente industriali: aree interessate da insediamenti industriali e con scarse abitazioni.
Classe VI	Aree esclusivamente industriali: aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

TABELLA 0-1 - VALORI LIMITE DI CUI ALLA TABELLA A DEL DPCM 14.11.97

	Limiti di emissione		Limiti di immissione		Limiti di qualità	
	Leq diurno [dBA]	Leq notturno [dBA]	Leq diurno [dBA]	Leq notturno [dBA]	Leq diurno [dBA]	Leq notturno [dBA]
Classe I	45	35	50	40	47	37
Classe II	50	40	55	45	52	42
Classe III	55	45	60	50	57	47
Classe IV	60	50	65	55	62	52
Classe V	65	55	70	60	67	57
Classe VI	65	65	70	70	70	70

TABELLA 0-2 - VALORI LIMITE DI CUI ALLE TABELLE B, C E D DEL DPCM 14.11.97

4.2.5 D.P.C.M. 05.12.1997 DECRETO ATTUATIVO LEGGE QUADRO "DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI"

Il presente decreto stabilisce, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera e), della Legge Quadro 447/1995, i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.

Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono riportati in Tabella 0-3 i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne.

Classificazione degli ambienti abitativi:

- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Categorie	Parametri				
	Rw(*)	D2m,nT,w	Ln,w	LASmax	LAeq
D	55	45	58	35	25
A, C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B, F, G	50	42	55	35	35

(*) Valori di Rw riferiti ad elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

TABELLA 0-3 - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DELLE LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

Si rimanda all'allegato A dello stesso DPCM per le definizioni, i metodi di calcolo e le misure delle grandezze di riferimento sopracitate.

4.2.6 D.M.A. 16.03.1998 DECRETO ATTUATIVO LEGGE QUADRO "TECNICHE DI RILEVAMENTO E DI MISURAZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO"

Il presente decreto stabilisce, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera c), della Legge Quadro 447/1995, le modalità di misurazione del rumore stradale e ferroviario entrando in modo specifico in questioni tecniche relative alla strumentazione e alle procedure di misura.

Per la valutazione dell'inquinamento acustico dovuto al traffico stradale, il monitoraggio del rumore deve essere eseguito per un tempo di misura non inferiore a una settimana, in corrispondenza della facciata più esposta al rumore ed i parametri che devono essere utilizzati per la descrizione dello stato di inquinamento sono i livelli equivalenti diurni e notturni, sia giornalieri che settimanali.

4.2.7 D.P.C.M. 31.03.1998 "ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO RECANTE I CRITERI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA..."

Il seguente decreto stabilisce, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7, e 8 della Legge Quadro 447/1995, i criteri e le regole per l'esercizio dell'attività di Tecnico competente in acustica.

4.2.8 D.P.C.M. 16.04.1999, n. 215 "REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI DELLE SORGENTI SONORE NEI LUOGHI AD INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO E NEI PUBBLICI ESERCIZI"

Con l'emanazione del DPCM del 16 aprile 1999 n. 215 è stato abrogato il precedente DPCM 18 settembre 1997 "*Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante*". Il nuovo decreto risulta maggiormente articolato e più esauriente per la regolamentazione della specifica tipologia di sorgente, ma non è riuscito ancora totalmente a colmare tutti i dubbi interpretativi dei tecnici competenti, dei gestori e degli organi di controllo.

Il presente decreto introduce, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera h), della Legge Quadro 447/1995, e come modificato dall'art. 4, comma 4 della Legge 426/1998, i limiti del livello di pressione sonora riferiti all'uso di impianti elettroacustici nei luoghi di intrattenimento danzante aperti al pubblico, compresi i circoli privati, nonché i pubblici esercizi.

Sono tenuti all'osservanza delle norme del regolamento le seguenti tipologie di esercizio:

- luoghi di pubblico spettacolo;
- luoghi d'intrattenimento danzante;
- circoli privati;
- qualunque esercizio pubblico che utilizza impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora.

L'osservanza del regolamento è prevista in qualsiasi ambiente accessibile al pubblico di pertinenza delle tipologie sopra elencate, sia al chiuso, sia all'aperto.

Pagina | 24

4.2.9 D.M.A. 29.11.2000 "CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI GESTORI DEI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO O DELLE RELATIVE INFRASTRUTTURE, DEI PIANI DEGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO E ABBATTIMENTO DEL RUMORE"

Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della Legge Quadro 447/1995, i criteri tecnici per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture stesse.

I piani, per le infrastrutture di tipo lineare di interesse regionale e locale, devono essere presentati:

- entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società o l'ente gestore individua le aree dove sia stimato o rilevato il superamento dei limiti previsti e trasmette i dati relativi ai comuni e alla regione competente o all'autorità da essa indicata;
- entro i successivi diciotto mesi la società o l'ente gestore presenta ai comuni interessati ed alla regione competente o all'autorità da essa indicata il piano di contenimento e abbattimento del rumore di cui al comma 5 dell'art. 10 della Legge Quadro 447/1995. Tale termine si applica anche nel caso in cui si accerti il superamento dei valori limite successivamente all'individuazione di cui al precedente punto, in ragione di sopravvenute modificazioni di carattere strutturale o relative a modalità di esercizio o condizioni di traffico dell'infrastruttura;
- gli obiettivi di risanamento previsti dal piano devono essere conseguiti entro quindici anni:
 - dalla data di espressione della regione o dell'autorità da essa indicata, con proprio provvedimento se previsto;
 - dalla data di presentazione del piano qualora la regione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbia emanato provvedimenti in materia.

4.2.10 D.P.R. 30.03.2004, n. 142 "DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DAL TRAFFICO VEICOLARE"

Questo decreto stabilisce, in attuazione dell'art. 11 della Legge Quadro 447/1995, i limiti di immissione acustica differenziati a seconda della tipologia dell'infrastruttura stradale definendo inoltre le fasce di pertinenza all'interno delle quali non si applicano le zonizzazioni acustiche comunali.

A seconda che si tratti di infrastruttura esistenti o di nuova realizzazione, dovranno essere rispettati i limiti secondo la Tabella 0-4 e la Tabella 0-5.

Per quanto riguarda le tipologie di strada, secondo il Codice della Strada, si distinguono:

- A - autostrade;
- B - extraurbana principale;
- C - extraurbana secondaria;
 - C 1 (sottotipo secondo il DM 06.11.2001);
 - C 2 (sottotipo secondo il DM 06.11.2001);
 - C a (sottotipo secondo il CNR 1980 e direttive PUT);
 - C b (sottotipo secondo il CNR 1980 e direttive PUT);
- D - urbana di scorrimento;
 - D a (strade a carreggiate separate e interquartiere);
 - D b (tutte le altre strade urbane di scorrimento);
- E - urbana di quartiere;
- F - locale.

Pagina | 2!

Tipo di strada	Sottotipi a fini acustici	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dBA]	Notturmo [dBA]	Diurno [dBA]	Notturmo [dBA]
A		250	50	40	65	55
B		250	50	40	65	55
C	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D		100	50	40	65	55
E		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori DPCM 14.11.1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane			
F		30				

* per le scuole vale solo il limite diurno.

TABELLA 0-4 - STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE

Tipo di strada	Sottotipi a fini acustici	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dBA]	Notturno [dBA]	Diurno [dBA]	Notturno [dBA]
A		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C	C a	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	C b	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
D	D a	100	50	40	70	60
	D b				65	55
E		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori DPCM 14.11.1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane			
F		30				

* per le scuole vale solo il limite diurno.

TABELLA 0-5 - STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI

4.2.11D.Lgs 19.08.2005, N. 194 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE E ALLA GESTIONE DEL RUMORE AMBIENTALE”

Questo decreto ha lo scopo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale, compreso il fastidio. A tale scopo definisce le competenze e le procedure per:

- l'elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche;
- l'elaborazione e l'adozione dei piani di azione, volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose;
- assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti.

Mappatura Acustica: rappresentazione di dati relativi a una situazione di rumore esistente o prevista in una determinata zona, relativa ad una determinata sorgente, in funzione di un descrittore acustico che indichi il superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone esposte in una determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in una determinata zona.

Mappa Acustica Strategica: mappa finalizzata alla determinazione dell'esposizione globale al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore ovvero alla definizione di previsioni generali per tale zona.

Piani d'azione: piani destinati a gestire problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa la sua riduzione.

**4.2.12D.G.R. 21.09.1993, n. 4313 "CRITERI ORIENTATIVI PER LE
AMMINISTRAZIONI COMUNALI DEL VENETO NELLA SUDDIVISIONE DEI RISPETTIVI
TERRITORI..."**

Pagina | 27

Questa deliberazione contiene i criteri orientativi rivolti alle amministrazioni comunali del Veneto per la suddivisione dei rispettivi territori nelle classi acustiche così come di seguito ridefinite:

- CLASSE I: AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE
- CLASSE II: AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE
- CLASSE III: DI TIPO MISTO
- CLASSE IV: AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA
- CLASSE V: AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI
- CLASSE VI: AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI

Queste classi sono espresse mediante l'utilizzo dei seguenti quattro parametri di valutazione:

- la tipologia e l'intensità del traffico;
- la densità della popolazione;
- la densità delle attività commerciali;
- la densità delle attività artigianali.

Sulla base di questi parametri è possibile, dunque, classificare le diverse aree che compongono l'insediamento urbano assegnando ad ogni area presa in considerazione il punteggio corrispondente secondo la Tabella 0-6.

Parametri / punteggi	1	2	3
Intensità di traffico	locale	di attraversamento	intenso
Densità della popolazione	bassa	media	alta
Densità delle attività commerciali	limitata presenza	presenza	elevata presenza
Densità delle attività artigianali	assenza	limitata presenza	presenza

TABELLA 0-6 - CRITERI METODOLOGICI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE URBANE (CLASSI II, III, IV)

Le aree con un valore di 4 sono aree di classe II; le aree con valori compresi da 5 a 8 sono aree di classe III; le aree con valori superiori a 8 sono aree di classe IV.

La densità media di popolazione, espressa in abitanti per ettaro, è la densità media dell'area urbana.

La presenza di attività commerciali deve essere espressa in superficie di vendita ad abitante, ed il valore medio di riferimento è il valore medio del Comune.

La presenza di attività artigianali è espressa in superficie del lotto ad abitante, ed il valore medio di riferimento è il valore medio del Comune.

Si sottolinea che l'individuazione delle classi acustiche I, V e VI è stabilita dalle amministrazioni comunali sulla base delle caratteristiche funzionali delle aree e del buon livello di omogeneità, fermo restando la necessità di evitare eccessive frammentazioni.

Pagina | 28

4.2.13 L.R. VENETO 10.05.1999, N. 21 "NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO"

Tale legge è stata emanata dalla Regione Veneto in ottemperanza alla Legge Quadro 447/1995 con l'obiettivo di tutelare l'ambiente esterno e quello abitativo dall'inquinamento da rumore.

La Regione ha ribadito l'obbligo per i Comuni di provvedere alla redazione dei piani di classificazione acustica, entro un termine fissato in sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale stessa.

All'art. 3, comma 4, 5, 7 e 8 si stabilisce, inoltre:

- 4. A seguito dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o di varianti di quelli vigenti, i comuni provvedono alle necessarie modifiche al piano di classificazione acustica;
- 5. I comuni provvedono al coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni contenute nel piano di classificazione acustica;
- 7. Il piano di classificazione acustica, una volta approvato dal comune, viene inviato alla provincia competente per la verifica di congruità con i piani di classificazione acustica dei comuni contermini. Qualora siano riscontrate incongruenze la provincia, d'intesa con i comuni interessati, provvede alle opportune modifiche dei piani di classificazione acustica;
- 8. Copia del piano di classificazione viene altresì inviata al competente Dipartimento provinciale dell'ARPAV al fine di costituire una idonea banca dati.